

TORNATA DEL 3 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Relazione sul progetto di legge per alienazione di 60,000 ettari di terreni demaniali in Sardegna — votazione ed approvazione dei progetti di legge per l'ampliamento dell'ospedale militare di Alessandria, e per facoltà alle provincie di Genova, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di contrarre mutui per acquisto di azioni — Discussione generale del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti — Osservazioni del deputato Della Motta — Proposizione sospensiva del deputato Robecchi combattuta dal ministro incaricato delle finanze, e dal deputato Di Revel — È ritirata — Spiegazioni del commissario regio al deputato Della Motta — Repliche — Approvazione della prima parte dell'articolo 1 — Osservazioni dei deputati Farina P., Ara, Della Motta, Pernati relatore, Cavour G. e Di Revel sulla seconda parte, riflettente l'introduzione in estimo dei terreni che non erano dapprima e che sono ora irrigui.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

LOUABAZ, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

CAVALLINI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

6104. Ravotti, Scrimaglia e Blan, già attuari presso il magistrato d'Appello di Piemonte, aggiungono alcune considerazioni di loro particolare interesse alle osservazioni esposte nella petizione 6039.

6105. Quattro causidici presso il tribunale provinciale di Alessandria espongono alcune osservazioni contro il progetto di legge per la soppressione e liquidazione delle piazze di procuratore.

(Si procede all'appello nominale.)

APPELLO NOMINALE.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora in numero (ore 2 1/4), il nome degli assenti sarà stampato nella gazzetta ufficiale (1).

(Dopo un breve intervallo, la Camera si fa in numero, ed il processo verbale è approvato.)

(1) L'elenco degli onorevoli deputati che non risposero al presente appello nominale, pubblicato nella *Gazzetta piemontese* del 4 aprile 1856, è il seguente:

Annoni, Bersezio, Biancheri, Bianchi, Bo, Bolmida, Borella, Botta, Brofferio, Bronzini-Zapelloni, Brunati, Brunet, Brunier, Buraggi, Buttini, Cabella, Canalis, Carta, Casaretto, Cassinis, Chambost, Chapperon, Cobianchi, Correnti, Costa di Beauregard, Costa della Torre, Crosa, D'Alberti, Delfino, Delitala, Della Motta, Demartinel, Depretis, De Viry, Falquipes, Fara, Farina M., Ferracciu, Frescot, Gallisai, Garibaldi, Genina, Ghigliani, Gianoglio, Gilardini, Ginet, Girod, Graffigna, Grixoni, Jacquier, Lanza, Malan, Mamiani, Martinet, Mazza A., Menabrea, Mezzena, Michelini A., Minoglio, Mongellaz, Musso, Naytana, Oytana, Pareto, Peyrone, Pescatore, Ponziglione, Pugioni, Rattazzi, Revel, Ricardi C., Ricardi E., Rossi, Roux-Vollon, Sanguinetti, Sanna-Sanna, Sauli, Scano, Scapini, Serra C., Sineo, Solaroli, Sommeiller, Spinola D., Tecchio, Tola A., Tola P., Torelli, Tuveri, Valerio, Vicari.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER CESSIONE DI SESSANTAMILA ETTARI DI TERRENI DEMANIALI IN SARDEGNA.

CAVALLINI. Come segretario della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per la cessione di 60,000 ettari di terreno demaniale, ho l'onore di presentarne la relazione a nome della medesima e dell'onorevole relatore Domenico Spinola, assente per urgenti affari di famiglia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 727.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PER AMPLIARE L'OSPEDALE MILITARE DI ALESSANDRIA; PER AUTORIZZARE LE PROVINCIE DI VOGHERA, TORTONA, ALESSANDRIA, NOVI E GENOVA A CONTRARRE UN IMPRESTITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo all'ampliamento dell'ospedale militare divisionale di Alessandria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 756.)

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire 130,000, necessaria per ampliare l'ospedale militare divisionale di Alessandria, secondo il progetto compilato dal corpo reale del Genio militare, espresso nei due disegni in data 30 luglio 1855, sottoscritti Sobrero, maggiore del Genio militare. »

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

« Art. 2. La suddetta spesa sarà iscritta sul bilancio passivo del Ministero della guerra e ripartita come infra :

Anno 1856.	L. 60,880
Anno 1857.	» 69,120
Totale	L. 130,000

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Segue all'ordine del giorno la discussione intorno al progetto di legge portante facoltà alle provincie di Genova, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali per soddisfare il prezzo di azioni della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 940.)

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Le provincie di Voghera, Tortona, Alessandria, Novi e Genova sono autorizzate a contrarre un mutuo passivo mediante alienazione di un'annua rendita di lire centomila la prima, e di lire venticinquemila ciascuna delle altre, e il prodotto dovrà erogarsi nel pagamento delle azioni da esse rispettivamente assunte della ferrovia da Alessandria a Stradella con diramazione da Tortona a Novi, conformemente alle deliberazioni dei Consigli divisionali di Alessandria e di Genova del 15 e 19 febbraio 1856. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. Le dette provincie sono autorizzate a vincolare i loro bilanci speciali durante un periodo non maggiore di anni ottantacinque a decorrere dal 1858 per la restituzione rateata del prestito e pel pagamento dei relativi interessi, come pure, ove il ricavo del mutuo non sia sufficiente, a stanziare ripartitamente nei loro bilanci speciali per gli anni 1856, 1857, 1858 e 1859 le somme occorrenti al compimento del prezzo delle azioni, in conformità delle deliberazioni dei Consigli divisionali prementovate, eccedendo, ove d'uopo, in amendue i casi, il limite ordinario della loro imposta speciale. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Il mutuo di cui all'articolo 1 potrà effettuarsi mediante emissione di cedole al portatore e l'osservanza delle condizioni che verranno stipulate dai rappresentanti delle provincie ed approvate dal Governo. »

(La Camera approva.)

Si passerà alla votazione per squittinio segreto sul progetto di legge per l'ampliamento dell'ospedale militare divisionale di Alessandria.

Risultamento della votazione:

Presenti	102
Maggioranza	52
Voti favorevoli	89
Voti contrari	13

(La Camera adotta.)

Si passerà ora alla votazione per squittinio segreto sul complesso di legge per accordare facoltà alle provincie di Genova, Alessandria, Voghera, Tortona e Novi di contrarre debiti capitali all'oggetto suindicato.

Risultamento della votazione:

Presenti	103
Votanti	102
Maggioranza	52
Voti favorevoli	92
Voti contrari	10
Si astenne	1

(La Camera adotta.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA INTRODUZIONE IN ESTIMO DEI TERRENI CENSIBILI E NON CENSITI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti e di alcuni altri ridotti a nuova coltura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 695.)

La discussione generale è aperta.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DELLA MOTTA. Comincerò a dire che io trovo in massima giustissimo che, intanto che si lavora per la formazione di un catasto regolare e stabile, intanto che si penserà probabilmente a discutere qualche altro progetto di minor spesa e di più pronta esecuzione per un catasto provvisorio, onde togliere i gravi sconci che sussistono nella ripartizione delle contribuzioni fondiari, io trovo giustissimo, dico, in massima questo progetto, il quale sembra diretto a cominciare a riparare alle sconvenienze le più gravi, quali sarebbero appunto quelle di trovarsi dei beni o non censiti e pur censibili, oppure censiti in una maniera totalmente diversa, totalmente contraria alla vera natura loro. Io quindi accolto con soddisfazione il progetto nell'ufficio; ma, riflettendoci però sopra, ed esaminando un po' più minutamente il tenore del medesimo, ho sentito il bisogno di alcune spiegazioni preliminari, direi, e di massima.

Secondo il progetto s'intenderebbe di procedere alla tassazione di quei beni i quali o non sono niente tassati o non sono tassati in ragione della loro coltura attuale, mutata dall'epoca in cui furono tassati. Il metodo sarebbe quello di parificazione ai beni che trovansi negli stessi comuni in uguale condizione. Questa seconda parte del metodo è quella che, a mio giudizio, ha bisogno formalmente di spiegazione: a tal fine io desidererei sapere quali elementi, quali criteri si avranno in ciascun comune per tipo di confronto ad operare questa parificazione. Di tali criteri le leggi attuali o non ne somministrano alcuno, o, se nell'infinita varietà delle leggi piemontesi e francesi che contribuirono a formare i catasti nelle diverse parti dello Stato, per alcuni comuni questo criterio si può rinvenire, esso certo non è universale, non può applicarsi a tutti i comuni. Sarebbe adunque una prima difficoltà di massima il sapere quale sarà la norma che si potrà e dovrà seguire nei comuni per questa parificazione, quali saranno in ciascun comune i tipi o campioni ai quali si dovrà avero ragguagliare i beni da censire per parificarli ai già censiti.

La sovraesposta difficoltà proviene da che non uno solo, ma due grandissimi sconci si notano esistere nel nostro catasto. Abbiamo beni non censiti oppure censiti sotto aspetto d'un genere di coltura che ha fatto luogo ad un altro; inoltre nei vari comuni non avvi una vera perequazione, nemmeno fra i beni della stessa condizione, natura e rendita. In molti comuni vi è un catasto completo, ma non vi ha proporzionalità tra le contribuzioni che si pagano dai diversi contribuenti, quantunque sostanzialmente siano in diversa condizione, talchè un fondo che paga dieci può trovarsi nella stessa condizione di un altro che nello stesso comune paga venti.

Una tale disuguaglianza fa sì che in molti comuni non si può sapere quale sia la quota della tassa per i fondi di una data specie e classe. Quindi desidererei in primo luogo una spiegazione circa le idee dell'amministrazione per arri-

vare ad eseguire questo lavoro col metodo della parificazione, il quale metodo riesce necessariamente difficile sempre, ma per le accennate circostanze mi pare che riuscirà in molte località, se non impossibile, al certo molto difficile ed assai complicato.

Un secondo schiarimento poi io desidero, ed è di sapere se il Governo abbia fatto qualche indagine, e se ha qualche calcolo presuntivo del prodotto che potrà ottenersi da questa operazione per le finanze, e se queste indagini promettono bene di questa operazione provvisoria, fatto confronto del risultato attivo, cioè del ricavo sperabile che se ne potrà fare, col risultato passivo, cioè del tempo e delle spese che ci vorranno per ottenere l'effetto di questa legge.

Io dico questo tanto più in quanto che noi siamo anche in presenza di un altro progetto di catasto provvisorio, e non converrebbe forse ingolfarsi adesso in una operazione che a prima giunta pare semplice, ma che ha le sue difficoltà, se non si trovano modi spicci, poichè la provvisoria operazione resterebbe poi di nessun effetto, e resterebbero inutili le spese del farla, quando il catasto provvisorio si potesse veramente effettuare in breve termine.

Io non dico questo per oppormi in massima alla legge; anzi in massima questa legge l'ho vista con piacere; espongo bensì le riflessioni che sorsero in me esaminando la legge prima della discussione, perchè ritengo che la ora proposta operazione, che sembra semplicissima, potrà avere anche delle difficoltà pratiche non poche ed esigere tempo e spese notevoli. Essa tende bensì a riparare ad uno degli inconvenienti, che è quello di avere fondi non censiti, ma vi tende con un metodo che, secondo il mio giudizio, si appoggia sopra un fondamento poco stabile, quale è l'ipotesi che in tutti i comuni i beni già censiti e di ugual condizione siano in massima ben classificati, e siano fra loro parificati, così che non vi sia altro che vedere il fondo non censito a quale condizione di beni appartenga e classificarlo in quella, per sapere quale deve essere la tassa.

La cosa sta all'opposto. In molti comuni, come dissi, vi hanno fondi di similissima condizione che pagano tasse sproporzionate; quindi converrebbe ovviare a questa difficoltà e trovare un modo di scioglierla con qualche criterio che possa servire di base a coloro che debbono fare la classificazione dei fondi sui quali cadrà la disposizione della legge attuale.

Mi limito a queste osservazioni preliminari. Attendo le risposte e spiegazioni desiderate, dopo le quali, o nella discussione generale o quando verrà la discussione degli articoli, spero che il signor presidente mi concederà all'uopo la facoltà di parlare.

ROBECCHI. La legge che siamo ora per discutere non è altro che l'adempimento di quanto venne prescritto dall'articolo 42 della legge 4 giugno 1855. Ognuno di voi ricorda la genesi di quell'articolo, ed a chiarirecela basterebbero le prime linee della relazione ministeriale. Dall'esposizione ivi fatta risulta che intanto l'onorevole relatore si è indotto a proporre e la Camera a votare l'articolo 42, in quanto che la Camera in allora ha dichiarato inattuabile un catasto provvisorio.

Vi fosse allora stato uno di noi il quale avesse avuto in pronto un progetto di stima provvisoria dei terreni, che avesse presentato i mezzi di venire ad una perequazione del contributo fondiario, avesse dimostrato quel progetto attuabile, sono sicuro che nè il signor relatore avrebbe proposto questo articolo, nè la Camera lo avrebbe adottato, tante e così sincere erano le dimostrazioni nella Camera del desi-

derio di venire una volta a porre rimedio ad un male dal quale deriva, non dirò il dissesto delle nostre finanze, ma la difficoltà di ripararlo. Sgraziatamente un progetto elaborato non c'era, ed a noi che da questi banchi insistevamo perchè si facesse questa perequazione provvisoria del tributo fondiario, si rispondeva: una perequazione provvisoria la vediamo utilissima, per non dire necessaria, e la desideriamo anche noi quanto potete desiderarla voi stessi; ma noi confessiamo di non avere finora trovato il modo d'introdurla; e voi, l'avete trovato voi questo modo? Se sì, fatevi avanti, dimostratelo attuabile; se no, acconciatevi anche voi alla dura necessità di aspettare questa perequazione sino a casto stabile terminato.

Di qui l'articolo 42, di qui l'adozione della legge 4 giugno 1855.

Ma vi hanno, o signori, delle quistioni così gravi, che hanno tanta influenza sul benessere dello Stato, e che sono così insofferenti di qualunque mora si frapponga alla loro soluzione, che avete un bel studiarvi di metterle in disparte, di farle dimenticare; esse vi vengono sempre a galla, vi si fanno innanzi ad ogni momento e sempre colla stessa insistenza, con quella insistenza che è la miglior prova della loro importanza.

E di tal natura appunto è la quistione della perequazione provvisoria.

Promulgatasi la legge 4 giugno 1855, il Governo ha dovuto venire a domandarci i fondi necessari per attuarla; di qui la proposta del 17 ultimo scorso novembre.

Chi è di noi, o signori, che, quando prese in mano quella benedetta proposta, non abbia detto in cuor suo: ma che si abbiano proprio a spendere questi 24, che saranno forse 35 milioni? Che non ci sia proprio verso di trovare il modo di perequare prestamente, spicciamente questa benedetta imposta fondiaria? Che si abbia ad aspettarla ancora venti anni? Così avete detto in cuor vostro, e cinque dei vostri commissari ricevevano dai rispettivi uffizi il mandato di ristudiare la questione della perequazione provvisoria.

Intanto due nostri colleghi, penetrati dalla necessità di avere al più presto possibile una perequazione del tributo prediale, mossi dal desiderio di soddisfare ai voti di tutto il paese, studiarono e presentarono alla Commissione un progetto di stima provvisoria dei beni rurali. A questo progetto, sul quale io mi guarderò bene dal pronunziare un giudizio, è ora rivolta l'attenzione della Commissione; questo progetto sarà sì o no adottato? Sarà adottato tal quale è stato presentato o con modificazioni? Comunque voglia essere la cosa, fatto è che quello che mancava l'anno scorso, cioè un progetto studiato, formulato di catastazione provvisoria, quest'anno c'è; fatto è che la questione della perequazione provvisoria, scartata l'anno scorso, ora è tornata in campo; che quindi è cessata la ragione che diè origine all'articolo 42, e conseguentemente è cessata anche la ragione della legge che ora stiamo per discutere.

E ora mestieri aspettare che la Commissione si pronunzi, e dica se creda o non creda che questa perequazione provvisoria sia possibile. Io ritengo che, fino a che non sia sciolta questa questione, la discussione di questa legge sia intempestiva. Se mai poi la nostra mala stella vorrà che anche questa volta la perequazione provvisoria sia dichiarata inattuabile, allora verremo a discutere questa legge.

Intanto mi pare che si potrebbe benissimo proporre alla discussione di questo progetto la questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Il ministro incaricato delle finanze ha la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. La questione pregiudiziale o sospensiva, che viene ora presentata dall'onorevole Robecchi, io credo che avrebbe per risultato di far differire probabilmente di un anno, od anche di più, i lavori del catasto, sia che si voglia adottare un progetto provvisorio, sia che si voglia sancire una legge definitiva.

La legge sul catasto stabile statuiva che fin dall'anno 1856 dovessero cominciare i lavori per questo catasto, ed a questo fine non mancavano che i fondi occorrenti da stanziarsi nel bilancio. Ma questi fondi non furono dalla Commissione del bilancio ammessi per la considerazione che, secondo il suo avviso, si richiedeva all'uopo una legge speciale. Questa legge speciale venne dunque immediatamente presentata dal Ministero sullo scorcio dell'anno scorso; passarono quindi già più di quattro mesi che questa domanda di fondi per cominciare le operazioni del catasto stabile venne sottoposta alla Commissione della Camera; ed intanto venne presentato da alcuni membri della Commissione medesima un progetto di stima provvisoria. Io mi asterrò gelosamente dall'entrare nel merito di questo progetto, nè esaminerò pure se sia pienamente regolare il modo con cui questo progetto è stato presentato, dacchè, quanto a ciò, sono d'avviso doversi lasciare alla Camera ed alle Commissioni la più larga iniziativa possibile; osserverò solo che, dovendo giudicare dal passato, prima che questo progetto sia dalla Commissione esaminato, discusso ed approvato o tal qual è o con modificazioni più o meno importanti, oppure rigettato, io credo di non andare errato supponendo che si richiederà ancora un paio di mesi. Io lo debbo sopporre perchè, dalle informazioni prese, finora risulta che la discussione non è incominciata; io lo debbo sopporre perchè ben mi rammento che le diverse Commissioni nominate antecedentemente a questa per esaminare un progetto di stima provvisoria impiegarono più di due anni prima di venire ad una decisione.

Dunque quale sarà la conseguenza? La conseguenza sarà che noi non avremo nè il progetto attuale, con cui si cerca di togliere la massima parte delle ingiustizie che esistono riguardo alla ripartizione della tassa prediale, nè quello per la stima provvisoria testè accennato, il quale, per le dette ragioni, non si sa quando potrebbe essere discusso. Avremo bensì la legge già votata del catasto definitivo, che rimarrà inoperosa per mancanza di fondi; ed intanto non si potrà trarne il prodotto che si ricaverebbe da un estimo provvisorio, perchè non avremo i mezzi di attuarlo; non si potranno cominciare i lavori del catasto definitivo, e quindi sarà protratta ancora di qualche tempo, forse di più anni, la risoluzione di questa importantissima questione.

Io sottopongo ancora alla Camera una osservazione, la quale parmi sia decisiva, ed è che, secondo il mio avviso, l'approvazione di questo progetto non pregiudica per niente la questione di un catasto provvisorio e di un catasto definitivo.

Qualora sia votato questo progetto di legge, e che poi dopo si addivenga all'approvazione di un progetto di catasto provvisorio, quale sarà la conseguenza? Sarà quella di soprassedere dall'applicazione di questo progetto; se invece il progetto di stima provvisoria non sarà ammesso, ne verrà per conseguenza che, avendo il Governo l'attuale progetto votato e convertito in legge, comincerà ad applicarlo, e quindi si guadagnerà tempo, e si accrescerà il prodotto totale della contribuzione prediale, togliendo le ineguaglianze e le ingiustizie, mercè le quali alcuni beni sono sottratti alla imposta prediale ed altri non sono imposti in proporzione del reddito loro.

Per conseguenza io credo che la decisione della questione se si debba adottare una stima provvisoria o tenere fermo per il progetto di legge di stima definitiva e votarne i fondi che sono chiesti dal Governo, è bene differirla a quando la Commissione di ciò incaricata verrà a presentarvi la relazione.

Ma intanto io prego la Camera a voler intraprendere la discussione di questo progetto e a non differirla ulteriormente, onde evitare le conseguenze sempre disastrose all'erario alle quali io al principio del mio dire accennava, e spero che anche l'onorevole preopinante vorrà tenere per buone queste considerazioni e recedere dalla sua proposta.

ROBECCHI. La principale ragione addotta dall'onorevole ministro è già stata accennata nella relazione della Commissione. In essa è detto: « La maggioranza, ravvisando che lo studio dei mezzi a tale scopo accennatisi esigerebbe lunghe e profonde meditazioni, e che una siffatta indagine poteva più opportunamente farsi nell'esame del progetto relativo alle spese del catasto stabile, decise di occuparsi intanto, senza ritardo, dell'altra proposizione del Ministero, concernente l'estimo dei beni censibili e non censiti. »

Io l'ho sentita questa ragione; ma ho detto: per profondo, per minuto che voglia essere l'esame che farà la Commissione del progetto presentato dagli onorevoli Menabrea e Despine, non andrà sicuramente alle calende greche; è già un pezzo che la Commissione è costituita, e che lavora intorno a questa materia, ed io voglio sperare che in un mese, od al più due, si possa avere la sua decisione.

Io credo benissimo che non vi è un male sostanziale nel discutere questa legge; un male però c'è, ed è quello di far perdere tempo. Una volta che si conosca che la Commissione non accetta il progetto degli onorevoli deputati Despine e Menabrea, la Camera prenderà in esame il progetto dei beni censibili e non censiti, ecc.; ma il voler discutere un progetto che probabilmente non servirà a nulla mi pare porre lo stesso che voler sprecare il tempo inutilmente. La Camera ha, io penso, abbastanza da fare per non occuparsi oggi di progetti che dimani possono essere dichiarati inutili.

Del resto lascio della questione giudice la Camera, e prego l'onorevole presidente di mettere ai voti la questione pregiudiziale.

DELLA MOTTA. Domando la parola.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Non è certamente nè intenzione nè interesse del Ministero di far perdere tempo alla Camera, ed in tutte le discussioni ne diede già parecchie prove, cercando, per quanto è possibile, di eliminare le questioni che direttamente non mirano agli argomenti che si discutono, le questioni che non tendono ad un risultato pratico, perchè un Parlamento deve essenzialmente occuparsi delle questioni che hanno un'applicazione più o meno immediata, e non delle teorie che possono servire per tema ai giornali, ai libri, alle accademie, ma che il più delle volte sono premature o supervacanee in una Camera. Questa è una osservazione generica che punto non mira a individuali applicazioni.

Ad ogni modo io credo che il miglior sistema per non perdere tempo sia di non ritornare così di frequente sulle decisioni già prese, e particolarmente di non cercar d'infirmary le decisioni stabilite per legge negli anni antecedenti.

Nell'anno scorso noi ci siamo occupati parecchie settimane della discussione di una legge sul catasto. Questa discussione non giunse improvvisa, la Camera non fu presa alla sprovvista.

duta; giacchè, come io osservava già da principio, una Commissione numerosa, stata nominata dalla Camera medesima, aveva impiegate circa due Sessioni per istudiare appunto questa gravissima questione; ed essa la svolse in tutti i sensi, chiamò nel suo seno persone competentissime, e dichiarò ad ogni singolo membro di accettare qualsiasi progetto che avessero voluto redigere onde raggiungere nel modo più conveniente e più pronto lo scopo. Laonde ben si può dire che in questa discussione vi fu la massima larghezza; e, quando poi venne portata avanti al Parlamento, essa fu profonda, completa; ed il risultato ne fu che si riconobbe un catasto provvisorio non essere guari attuabile, che il miglior modo per guadagnare tempo e potere al più presto accrescere, nei limiti convenienti, il prodotto dell'imposta prediale si era quello di attuare senza ritardo le operazioni necessarie per un catasto stabile.

Ora, se in quest'anno, quando si tratta di anticipare alquanto sopra queste operazioni per poter anche anticipare sul prodotto, applicando alcune disposizioni le quali, se non possono considerarsi come un catasto provvisorio, pure cercano di rimediare di alcunchè ai difetti più segnalati dalla condizione attuale dell'imposta prediale, se noi veniamo ancora a portare questa questione avanti al Parlamento, noi infirmiamo la legge già votata, ritardiamo le operazioni del catasto stabile di un anno e forse di più. Nè si potrebbe prevedere quali ne sarebbero le conseguenze, non avendosi ora per avventura lumi e mezzi per conoscere meglio di quello che abbiamo fatto nella Sessione passata le condizioni le quali possono più o meno rendere possibile un catasto provvisorio.

Per verità io prevedo che la conseguenza di una tale deliberazione sarebbe di far perdere ancora un considerevole tratto di tempo alla Camera in questa Sessione, e che poi probabilmente si dovrebbe ritornare alla legge del catasto stabile, come venne adottata. Ma non inoltriamoci di più in questa questione, lasciamola intatta. Io dichiaro di accettare ancora una volta questa discussione, ma a suo tempo.

Intanto occupiamoci di questa, la quale non pregiudica la risoluzione che può prendere la Camera a questo riguardo; non pregiudica l'altra che verrebbe posteriormente dalla questione del catasto stabile o del catasto provvisorio. Quando dunque si prenderà dalla Commissione nominata *ad hoc* una decisione in proposito, la Camera giudicherà se dovrà concedere i fondi che sono domandati pel catasto stabile dal Ministero, oppure rifiutarli; e, se li rifiuterà, vorrà dire che bisognerà studiare ancora un catasto provvisorio; ma in ogni caso, ben lungi dal recare pregiudizio, la discussione e la sanzione di questo progetto di legge sono convinto che ne agevolerà lo studio, che si guadagnerà tempo, e si farà un buon tratto della strada verso il componimento definitivo di questa importantissima questione.

PRESIDENTE. Domando anzitutto se è appoggiata la proposizione sospensiva.

(È appoggiata.)

La parola spetterebbe al deputato Di Revel.

DI REVEL. Confesso che dovrei quasi ristarmi dal parlare, perchè non era propriamente sulla proposizione dell'onorevole deputato Robecchi, la quale venne dopo, che io intendeva ragionare, e quindi mi limiterò ad una semplice rettificazione.

L'onorevole preopinante disse che, se l'anno scorso avessimo avuto in pronto un progetto di catastazione provvisoria, la Camera non avrebbe votato nè la legge del catasto definitivo nè la proposta che ebbi l'onore di far inserire nella medesima legge.

L'onorevole preopinante probabilmente non ricorda che il Governo già aveva presentato un progetto provvisorio sin dall'anno 1853, che questo progetto fu discusso in seno di una Commissione composta di quattordici membri, che dopo quella discussione vi fu unanimità nel riconoscere che non vi era modo di accettare il progetto; e nessuno intanto si trovò in grado di proporre un altro da sostituire a quello del Governo. Dirò di più che nella Sessione successiva, quando venne poi presentato il progetto di catastazione definitiva, il Governo non ripresentò più quel progetto; ma in seno della Commissione vi fu chi sollevò nuovamente l'idea di un progetto di catastazione provvisoria, se la Commissione ritardava di presentare il suo progetto definitivo.

Sino al giorno d'oggi tutti hanno parlato di progetti di perequazione provvisoria, ma nessuno ne ha presentato uno che potesse essere semplicemente portato a discussione.

A quest'ora vi è un progetto in seno della Commissione, che non voglio giudicare anticipatamente. Mi giova soltanto di avvertire essere mia opinione che, se questo verrà accettato, l'operazione che stiamo ora per decidere che sia fatta non sarà d'impedimento all'esecuzione di quello, che anzi ne agevolerà la esecuzione.

Ma intanto, se rimandiamo ancora la discussione di questa disposizione di legge, noi corriamo pericolo di restare sempre nello stato in cui siamo, cioè di continuare a mantenere quella ineguaglianza e dare luogo a quei richiami che attualmente si sollevano intorno alla perequazione dell'estimo.

ROBECCHI. Io sapeva benissimo che il Governo aveva presentato un progetto di perequazione provvisoria, e che una Commissione di quattordici membri lo aveva rigettato; ma sapeva ancora che, nonostante quel rigetto, la Camera non aveva potuto persuadersi che questa stima provvisoria dei terreni fosse assolutamente impossibile. E ciò è tanto vero che la grande maggioranza della Camera tornò al pensiero del catasto provvisorio non appena fu presentata la proposta delle spese necessarie per attuare il catasto stabile.

Allora, come ho detto e come ripeto, cinque dei vostri uffizi hanno incaricato i loro commissari di studiare la questione del catasto provvisorio. Che cosa vuoi dire ciò? Vuol dire che la Camera non aveva la coscienza di avere fatto ancora tutto il suo dovere, e che voleva tornare a ristudiare la questione ed approfondirla sempre più, per poter dire ancora una volta: se non si potrà fare questa catastazione provvisoria, non sarà perchè noi non abbiamo messe tutte le nostre forze, tutti i nostri studi per trovare modo di attuarla.

E ciò provi al signor ministro delle finanze che non sono io che rimetto in campo la questione del catasto provvisorio; è la Camera co' suoi voti negli uffizi che l'ha rimessa in campo.

Del resto, credo anch'io che non è adesso che questa questione si debba discutere, ed io non ho proposto che si discutesse adesso; ho detto soltanto: voi avete votato l'articolo 42, persuasi che la perequazione provvisoria era inattuabile: adesso questa inattuabilità è per lo meno dubbia; sospendete dunque di discutere il progetto che è conseguenza di quell'articolo, finchè questo dubbio sia sciolto.

Del resto, siccome ho visto il magro appoggio (*Si ride*) che si è dato anche da questo lato della Camera alla mia proposta, io non ho alcuna difficoltà a ritirarla.

PRESIDENTE. Se non vi è più alcuno che domandi la parola, interrogo la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

DELLA MOTTA. Desidererei che una qualche spiegazione mi fosse data sui dubbi che ho sollevati, i quali, sarà forse un errore mio, mi pare che la meritino.

Del resto, io non ho ciò fatto per oppermi in massima a questa legge. Io non ho votata la catastazione provvisoria, perchè credo che grandi certamente sono le difficoltà per fare un catasto, e che il voler fare un catasto provvisorio per riparare ingiustizie mette in pericolo di farne altre, essendo lo stesso titolo di catasto provvisorio accenna ad una operazione generale sì, ma che si riconosce che non potrà riescire ancora normale, e, se non altro, porta nella catastazione un nuovo elemento di confusione, dovendosi ivi divenire alla formazione di un catasto definitivo.

Le domande che ho fatte le ho dunque fatte perchè mi pare che nella legge attuale non ci sia cenno il quale dia indicazione del modo con cui la voluta parificazione abbia da eseguirsi, e perchè nelle condizioni attuali noi non possiamo fondarci sull'ipotesi che, quando metteremo beni non censiti o censiti meno, rispetto al grado di coltura in cui sono, a fronte degli altri beni di ugual natura, noi abbiamo un riscontro sì chiaro ed equo che si possa subito sapere a quale quota di tassa debbano sottostare i beni che ora si censirebbero. Ripeto che nello stato attuale della nostra prediale uno dei grandi difetti è la non perequazione, non solamente tra comune e comune, tra provincia e provincia, ma tra proprietà e proprietà in un medesimo comune. Io credo che la legge deve occuparsi di questa difficoltà, e forse a tal riguardo il signor ministro, l'onorevole relatore ed il signor commissario regio potranno indicare qualche mezzo perchè la parificazione divenga eseguibile con minori imbarazzi o reclami.

Io poi ho espresso anche il desiderio di avere qualche dato che facesse conoscere quale sarà il prodotto che si crede potersi facilmente ottenere dal presente progetto.

In questo senso ho nominato il catasto provvisorio, non per muovere la questione pregiudiziale, ma per indicare che, se dovessimo con questa legge ingolfarci in operazioni lunghe e costose, e poi si adottasse l'altro sistema del catasto provvisorio, faremmo un duplicato inutile.

RABBINI, commissario regio. Io non ho presa la parola per rispondere alle domande fatte dal deputato Della Motta, credendo che qualche altro deputato fosse in procinto di parlare sulla questione pregiudiziale; epperò io spero che non mi si vorrà fare appunto se non ho subitamente risposto alle domande dell'onorevole Della Motta.

Riducendo ora a termini concreti le domande dell'onorevole preopinante, sembra a me che, senza più parlare della convenienza o no di soprassedere e dal catasto stabile e dalla stima provvisoria generale dei terreni, possiamo ridurre la questione a questi due termini: primieramente quali siano i campioni a cui sarà riferita la perequazione per i terreni censibili e non censiti o per gli altri terreni contemplati nella legge che ora si sta discutendo; in secondo luogo a sapere se l'amministrazione nutra il pensiero di togliere le sperequazioni e le disuguaglianze esistenti in ciascun comune, in ordine al ripartimento dell'imposta, in quanto che, se non si tolgono di mezzo tali sperequazioni, e se non si pone loro un rimedio, egli è facile che, invece di aggiustarsi, le cose riescano sempre più discordanti ed ingiuste.

Io credo che fossero queste le due domande del deputato Della Motta.

DELLA MOTTA. Mi perdoni; io non ho domandato come si farebbe a porre riparo alle sperequazioni, nè ho voluto chiedere che si provvedesse con questa legge a tale difetto di

proporzionalità fra i fondi censiti. Ho detto solo come un fatto che la sperequazione impedisce di sapere quanto debba essere censito in via di parificazione un fondo d'identica natura ad altri fondi attigui; ma non ho inteso nullamente di allargare le operazioni in questa legge proposte e meno ancora di far fare una perequazione nei singoli comuni su tutti i terreni.

La seconda domanda era se si avevano dati per conoscere il prodotto che darebbe questa operazione proposta dal Governo, non che il tempo e le spese che per essa si richiedono.

Ecco le mie domande.

RABBINI, commissario regio. Riguardo alla prima obiezione, osservo in primo luogo che i campioni della perequazione sono e non possono essere altro che i diversi allibramenti esistenti in ciascun comune.

Egli è bensì vero che per lo più s'incontrano in una stessa provincia allibramenti di più sorta, quali sono gli allibramenti fatti a scudi, a lire, soldi, denari, quelli a lire e centesimi; che vi sono gli allibramenti con tariffa e senza tariffa e simili; ma sta sempre di fatto che il campione della parificazione debba essere l'allibramento quale risulta dai catasti vigenti in ciascun comune.

Per dare un'idea concreta del modo onde si eseguisce tale parificazione, giova vedere un caso pratico e di applicazione. Se noi ci trasportiamo col pensiero in un comune, troviamo che vi sono terreni, cioè campi, prati, vigne e simili, divisi in varie classi, a ciascuna delle quali è applicato un prezzo di tariffa, che può essere fissato ora a lire e centesimi, ora a scudi, ora a taluna delle cifre più sopra indicate.

Tali cifre non sono già da considerarsi come i rappresentanti della forza produttiva dei terreni, ma sibbene come basi di convenzione per il riparto dei conti vigenti d'imposta di ciascun comune.

Ora come campione che servirà di base alla perequazione suddetta dovrà ritenersi un appezzamento già allibrato il quale sia in condizioni identiche ad un altro appezzamento compreso nel nuovo estimo.

Il criterio peritale stabilirà poscia l'uguaglianza o la diversità di grado che v'è tra il fondo che si debbe censire ed il tipo al quale questo si riferisce.

Riguardo al modo di esecuzione, questo si riduce ai procedimenti seguenti.

In ciascun comune si fa un estratto di tutti i terreni che sono censibili e non censiti, come pure dei terreni indicati nell'alinea del progetto di legge, quali sono i boschi, i pascoli, i gerbidi e simili.

Fatto questo estratto, si debbono esaminare sul terreno tutti gli appezzamenti compresi nel detto elenco, e vedere a che qualità di coltura attualmente appartengano. Si cerca quindi di pareggiarli con altri appezzamenti che per condizioni economiche, topografiche, atmosferiche e per qualità di coltura siano affatto identici all'appezzamento così accertato e stabilito, e sia loro già fissato un allibramento. Se questi terreni allibrati si trovano nella seconda classe, e se quello che si deve allibrare gli assomigli sotto tutti i riguardi, allora si mette nella classe stessa e si applica il prezzo di tariffa che è applicato al campione che si è ritrovato.

Riguardo poi alle sperequazioni, queste sicuramente esistono in ogni comune, ma non è lo scopo di questa legge il portarvi rimedio; imperciocchè a null'altro può ridursi se non che ad applicare ai terreni censibili e non censiti, ed agli altri terreni in essa compresi, l'allibramento risultante dagli antichi catasti.

Riguardo ai vantaggi che si possono sperare da questa

legge, sia per l'imposta che sarebbe destinata all'erario, sia per quella che sarebbe devoluta ai comuni, il Ministero non possiede dati sufficienti per farsi un criterio sul valore approssimativo del prodotto di questa imposta. Egli è certo però, e ciascuno di voi ne sarà convinto, che il vantaggio proverrà non tanto dai beni che furono ridotti a coltura, quanto particolarmente dalla categoria dei beni censibili e non censiti; in quanto che, se riandiamo un momento le antiche leggi catastali, troviamo che una gran quantità di beni in ciascun comune era allora esente d'imposta, nè fu in seguito alla medesima assoggettata.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha la parola.

DELLA MOTTA. Io ringrazio il signor commissario regio della risposta che ha data; ma mi pare che non sia totalmente sciolta la difficoltà.

Va benissimo che vi siano nei comuni queste classificazioni, ma l'onorevole commissario regio ha riconosciuto esso pure che c'è sperequazione. Ora questa sperequazione dove è considerevole? È considerevole appunto negli appezzamenti vari, cosicchè un appezzamento paga poco, quantunque renda molto, ed un altro paga molto, quantunque renda poco. Sia che questi terreni siano stati mal classificati da principio, per inesattezza del lavoro o per circostanze speciali, che influirono su quegli estimi, sia che siano cambiate le condizioni del suolo, è un fatto che la sperequazione esiste e che il proprietario di fondi non censiti, che vorrete colpire di censo, potrà indicare un fondo che pagherà poco e sarà in identiche condizioni al suo, e per contro l'amministrazione finanziaria potrà indicargliene nello stesso comune un altro che pagherà molto di più e in condizioni forse deteriori. Qui sta, a parer mio, la difficoltà. L'onorevole commissario regio, il quale è molto inoltrato nella conoscenza dei catasti e della grande varietà che ne esiste nel nostro Stato, credo che deve anche egli sentire altamente la piaga di questa sperequazione parziale.

Io, del resto, non intendo già chiedere, come già professai, che si facciano adesso in una legge provvisoria, e che dovrebbe essere eseguita al più presto, dei lavori di perequazione, ma chiedo che si determini in qualche modo quale sarà il campione, secondo il quale saranno tassati questi nuovi fondi; lo chiedo perchè la legge non dice niente a questo proposito e ne sortirà perciò una specie d'arbitrio, potendosi, ad esempio, facilitare verso uno, e domandare ad un altro la tassa maggiore. Io chiedo adunque che il signor commissario regio studi un modo di fissare nella legge stessa un campione, o procedendo per media o come crederassi meglio, perchè dalle sue parole parmi si possa dedurre sempre meglio che veramente questa difficoltà esiste. Ed esiste certamente, poichè i difetti del nostro catasto sono due: l'uno di essere mancante e non corrispondente alla realtà delle cose, l'altro poi di essere sproporzionatissimo e disquilibrato anche nell'interno dei comuni stessi in cui il catasto fu fatto e compiuto sotto una vista identica.

Io dunque, ripeto, ho chiesto queste spiegazioni perchè si pensasse a cercare e trovare modo di introdurre negli articoli qualche parola che indicasse veramente quale sarà il criterio che si dovrà seguire per questa nuova tassazione.

Quanto all'altro desiderio che ho esposto, di avere notizie statistiche circa il prodotto, io credo che le medesime sarebbero sempre utili per la Camera e per il paese, perchè trovandoci noi nell'*embarras du choix* di vari progetti di legge intorno alla riforma del catasto, tutti i dati di fatto sono utili per ora e per l'avvenire. Quanto alla proposta presente, penso che dobbiamo attenerci a quella via che può condurci

immediatamente a qualche miglioramento con qualche frutto per l'erario.

DI REVEL. Io intendeva di porre la questione in termini più precisi.

L'onorevole preopinante fa il seguente quesito: quando si tratterà di censire un fondo non censito, oppure di censire un fondo nello stato di coltura in cui si trova attualmente, mentre prima era ghiaia, gerbido od incolto, vorrete voi censirlo per parificazione? Sarà, per esempio, un campo. Dovrete prendere la base dell'allibramento dato ai campi in quel comune per applicare ad esso quella tassa che è stabilita per un altro campo di identica condizione e natura?

Ma se accade che in quel comune stesso due campi di identica coltura siano censiti l'uno di 10 e l'altro di 20, quale sarà la norma per applicare il censimento al nuovo campo? Se si prende quello che è censito 10, si favorisce il campo nuovamente censito; se invece si prende quello di 20, lo si aggrava.

La domanda adunque è questa: quando in uno stesso comune si trovano beni di identica coltura e bontà, che non sono egualmente censiti, quale base si dovrà prendere per avere il campione per assimilare il nuovo censito. Mi pare che su questo punto sia bene che la legge fissi una base onde sapere come l'operazione dovrà procedere.

ZIRIO. Alle ragioni saviamente adottate dagli onorevoli preopinanti intorno alla difficoltà di trovare un campione che possa dirsi elemento sicuro, e per lo più non arbitrario per misurare l'imposta dei terreni nuovamente ridotti a diversa coltura, aggiungerò l'esempio degli oliveti.

Nel secondo articolo di questa legge si dice che una delle basi principali dell'estimo sarà la superficie d'altri terreni dello stesso comune o, in difetto, del comune più vicino, che siano in identiche condizioni di bontà, situazione e coltura; ma ognuno vede che questa base di superficie non è praticabile per gli oliveti, pei quali, non alla estensione dei terreni, ma unicamente al numero e alla qualità e capacità produttiva delle piante si deve aver riguardo; ed è appunto sulla scelta di questa vera base che saranno per nascere le maggiori incertezze e le maggiori difficoltà onde avere la sicura scorta del confronto per regolare l'imposta sulla nuova coltura di tal genere.

Anche su questo punto desidererei una spiegazione dall'onorevole commissario, riservandomi, quando si discuteranno gli articoli 2 e 3 del progetto, di prendere nuovamente la parola, non solo su questa materia, ma anche sul maggior tempo di franchigia da accordarsi alla coltura dei nuovi oliveti, perchè quello proposto dalla Commissione non lo reputo punto consentaneo alla natura del tardo prodotto che essi danno.

CHIO. L'obbiezione mossa dall'onorevole Della Motta in vero contiene una difficoltà gravissima, alla quale il progetto non provvede. Ma questa difficoltà è relativa all'articolo 2; quindi non mi pare che questo sia il luogo opportuno di entrare in discussione e risolverla. Pregherei pertanto l'onorevole deputato a riservare le sue osservazioni, degne invero di serio esame, al momento nel quale verrà in discussione l'articolo 2; allora io credo che sia opportuno di modificare quest'articolo introducendovi un'aggiunta, la quale elimini le difficoltà mosse dall'onorevole preopinante.

La stessa osservazione credo possa farsi all'onorevole deputato Zirio: conviene che egli aspetti la discussione dell'articolo 2, per non intralciare la discussione attuale, la quale non versa che sulle generalità della legge, sollevando una

questione affatto particolare che forma l'oggetto di un articolo speciale del progetto.

RABBINI, commissario regio. Io cercherò di rispondere brevemente alla questione che venne messa innanzi dall'onorevole deputato Della Motta, riguardo, cioè, alle difficoltà che si incontrerebbero allorchando si trovassero due appezzamenti che potessero servire di tipo ad un terreno nuovamente censito e che avessero un diverso allibramento.

A questo proposito mi permetta di osservare che, se si volessero contemplare tutti i casi di apprezzazione, i quali in ogni comune possono presentarsi per parificare un fondo da censirsi con quelli già censiti, sarebbe impossibile in una legge, difficilissimo in un regolamento.

Intanto conviene, nella legge generale, stabilire il principio della parificazione, la quale vuole che i terreni siano in identiche condizioni di situazioni, qualità e simili. La difficoltà adunque messa innanzi dall'onorevole preopinante, è oggetto affatto secondario che appartiene alla parte esecutoria del lavoro, al regolamento ed alle successive istruzioni.

Egli è verissimo che vi sono prati, campi i quali antichissimamente erano di un'eguale bontà e che, ciò nondimeno, attualmente pagano una diversa quota d'imposta; ma, se bene si addentra nell'applicazione pratica del principio della perequazione, si vedrà che le difficoltà reali diminuiscono grandemente; imperciocchè il perito, il quale è incaricato di eseguire siffatti lavori, deve procurare di stabilire la parificazione fra il fondo da censirsi con quello censibile che più gli rassomigli. Il regolamento determinerà alcune norme generali da attenersi, per esempio, ai più vicini, di esaminare le condizioni tutte che possono influire sulla forza produttiva di ciascun appezzamento. Insomma si può ritenere che, quando si è sul luogo, non mancano mai al perito oculato dati di confronto per ristabilire con esattezza la voluta parificazione.

Riguardo poi all'osservazione mossa dall'onorevole deputato Zirio, io concorro pienamente in quello che ha osservato, cioè che in molti comuni vi sono dei beni i quali non possono estimarsi per parificazione, che diremo superficiale, ma che si debbono estimare in un altro modo qualunque. La legge non pregiudica questi casi particolari; epperò, se si ordinerà che gli oliveti in un dato comune siano stati estimati a numero d'alberi, in egual modo verranno estimati i terreni che si trovassero rivestiti di siffatte piante.

Io per conseguenza non troverei che attualmente si possa prendere una decisione a questo riguardo. Credo che la legge debba limitarsi a sanzionare il principio generale onde procedere a questa operazione, e che il regolamento possa e debba soddisfare a tutti i casi probabili di parificazione. Del resto il Ministero non ha difficoltà di accettare qualche emendamento quando si sarà giunti alla discussione dell'articolo 2, il quale, come testè osservava l'onorevole deputato Chiò, rendesse più esplicito il metodo d'applicare praticamente il principio generale della parificazione.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda procedere alla discussione degli articoli. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo 1.

« Art. 1. Ciascun comune avente un estimo collettabile, vi farà comprendere, secondo l'attuale loro qualità di coltura:

- « 1° I beni rurali censibili che finora non furono allibrati;
- « 2° Quelli che, essendo già stati censiti nella qualità di pascoli, boschi, brughiere, gerbidi, ghiate, alvei od incolti, trovansi ora ridotti a coltura o a nuova produzione;
- « 3° Quelli che furono allibrati come non irrigui e che presentemente trovansi irrigati. »

COSTA A. Farò un'osservazione che credo sarà accolta dal

Ministero, come quella che esclude dall'articolo 1 di questa legge un senso che mi immagino non abbia voluto il Ministero attribuirgli.

Colla legge del 12 aprile 1851, che riguarda il censimento prediale in Sardegna, si è stabilito che pel valore estimativo l'unità di misura assegnata provvisoriamente in allora, non potrebbe essere mutata, se non dopo il termine di 50 anni. Coll'articolo primo della legge in discussione si stabilirebbe una disposizione così generale che colpirebbe anche in Sardegna tutti quei beni che dopo il 1851 hanno subito qualche miglioramento. Siccome, ripeto, non posso credere che tale sia l'intenzione del Governo, così proporrei che alle parole *ciascun comune* si aggiungessero quelle di *terraferma*, ossia *nei regi Stati di terraferma*.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Per questo non c'è difficoltà.

Il Ministero si riserva poi di riprodurre l'ultimo alinea di quest'articolo.

PRESIDENTE. Sta bene. Ora pongo ai voti l'articolo 1 fino al terzo alinea.

Chi intende approvare questa parte dell'articolo coll'aggiunta che propone il deputato Costa, voglia sorgere.

(La Camera approva.)

Rimane ora il terzo alinea di cui la Commissione propone la cancellazione, e che è così concepito:

« Quelli che furono allibrati come non irrigui, e che presentemente trovansi irrigati. »

FARINA P. A me pare che sia più logica e più opportuna la soppressione, a meno che non si voglia introdurre una disposizione di reciprocità. Tutti sanno come le praterie non sieno cosa stabile, ma soggetta a variarsi colla massima facilità.

Ora, se si vuole introdurre il sistema di aggravare il peso dei terreni che si credono irrigui, ragion vuole che si censiscano meno quelli che si rendono arabili e che prima erano coltivati a prato.

Bisogna adunque, o sopprimere l'alinea o lasciare la reciprocità, altrimenti ne verrebbe che i prati antichi, che sono stati, come dicesi in termini agricoli, squarciati e ridotti a coltivazione aratoria, pagherebbero ancora come prati, e pagherebbero anche come prati quelli che sono stati messi a prato posteriormente; il che, come ognuno vede, produrrebbe un'ingiusta duplicazione.

Sarebbe adunque d'uopo, a parer mio, o di sopprimere l'alinea o d'introdurre una disposizione di reciprocità, mercè cui si stabilisse che, mentre i nuovi sono censiti come terreni irrigatorii, vengano ad essere non considerati tali quelli che prima lo erano.

ARA. La Commissione, nel proporre la soppressione del paragrafo terzo dell'articolo 1, partì dalla base che l'articolo 42 della legge colla quale veniva il Ministero invitato a presentare la legge di cui attualmente si discute, non riguardasse il principio stato proposto attualmente nel paragrafo terzo di quest'articolo. E nella sua relazione dice:

« Ed infatti giova ritenere che la Camera, nel votare l'articolo 42 della legge sul catasto, stabiliva un principio, quello, cioè, di completare il censimento dei comuni, mentre aveva rigettato l'altro, stato vivamente propugnato, della revisione del censimento stesso, ossia del catasto ed estimo provvisorio.

« Ora, egli è evidente che, col sottoporre ad aumento di estimo i fondi asciutti che divennero irrigui, si fa una vera revisione dell'estimo, poichè, se si tratta di fondi ora irrigati, le prima o non erano censiti affatto, od erano boschi, pa-

scoli, brughiere, ecc., essi sono già come irrigui portati in estimo pel disposto del n° 2 dell'articolo medesimo anzi accennato.

« Ristretta poi la questione ai soli coltivi che colla irrigazione divennero più produttivi, non vi sarebbe ragione per onerarli eccezionalmente d'un maggior censo, mentre ciò non si farebbe per tutti gli altri coltivi che da semplici aratri divennero dotati. »

La Commissione ebbe conseguentemente ad interpretare il disposto dell'articolo 42 in modo che non dovesse estendersi relativamente il cambiamento che possono avere fatto i terreni dall'epoca dell'ultimo censimento.

Io ritengo che questa interpretazione della Commissione non sia secondo il disposto dell'articolo 42 stato votato l'anno scorso, che diede origine alla presente legge.

La Camera ritiene che io ebbi in quell'epoca l'onore di presentare un ordine del giorno, il quale aveva un duplice oggetto: il primo tendeva a che fossero collettati tutti i beni che all'epoca in cui si faceva il catasto attuale erano incolti. Ed a questo oggetto la mia proposta tendeva appunto a tassare i boschi, le brughiere e tutti i terreni che non erano stati collettati. L'ordine del giorno aveva anche un altro oggetto, ed era quello di tassare i beni i quali, all'epoca in cui venne fatto il catasto, non si trovavano di natura tale da essere portati in prima o seconda categoria. In occasione di quella discussione, il signor ministro delle finanze accettava in massima l'ordine del giorno: solo diceva non essere esatta la significazione dei termini, quando si diceva di far passare i beni i quali erano in seconda o terza, in altra categoria, per la diversa loro coltivazione, ed il medesimo disse doversi sostituire alla parola *coltivazione* quelle di *cambiamento di natura*.

Allora io ho creduto di modificare l'ordine del giorno. Quindi, in seguito a discussione, quest'ordine del giorno venne tradotto in un articolo compilato dal relatore della Commissione, l'onorevole deputato Di Revel. Quest'articolo è quello appunto che diede origine alla legge di cui si tratta.

Io prego la Camera di notare che in quell'epoca l'onorevole deputato Revel che compilò l'articolo, non solo non ebbe intenzione di variar l'ordine del giorno, che anzi lo formulò egli stesso, spiegando appunto quello che conteneva e quindi, dopo proposto il suo articolo di legge, io, nel ritirare il mio ordine del giorno, mi spiegava chiaramente che lo ritirava perchè credeva che l'articolo comprendesse l'intera disposizione del mio ordine del giorno.

Mi permetta la Camera di darle lettura delle espressioni usate dall'onorevole relatore Di Revel in quella discussione, perchè io credo che spieghino l'articolo di legge che diede luogo al progetto attuale:

« Portata la questione su questo punto, i funzionari preindicali osservarono che, in mancanza di dati statistici intorno alla quantità dei terreni che potessero trovarsi nella condizione di essere per la prima volta censiti, o più giustamente allibrati secondo l'attuale loro stato di coltura, non potesse convenire al Governo d'intraprendere per proprio conto una tale operazione; poichè, non solo non avrebbe conseguito risultati finanziari corrispondenti alla grave spesa cui andrebbe incontro, ma si verrebbe con ciò ad intralciare e a ritardare l'operazione relativamente assai più importante della stima provvisoria dei terreni, nel procedere alla quale era giuoco-forza seguire un sistema diverso.

« Essa procedeva a fare osservazioni in analogia al pensiero che aveva espresso.

« Se è pensiero della Camera che si debba trovare un

modo per colpire i beni che sono attualmente esenti da tributo o che pagano un tributo che sia in assoluta disproporzione con quello che dovrebbero pagare pella variata natura della coltura, ossia per la riduzione a coltura di quei terreni medesimi, io credo che uno studio su questa questione possa ancora essere fatto e che il Ministero non dovrebbe avere difficoltà ad assumere per legge l'impegno di presentare un progetto in questo senso. »

Premessa questa osservazione non solo di dover assoggettare i beni i quali non fossero ancora stati soggetti a censimento, ma anche di dover gravare i beni di diversa natura di coltivazione, l'onorevole relatore Di Revel proponeva l'articolo 42, che venne naturalmente dalla Camera accettato, come già l'aveva accettato l'onorevole Valerio, in vista dell'ordine del giorno, ed allora io soggiungeva:

« Io ritiro il mio ordine del giorno, perchè l'articolo di legge proposto contiene appunto i due oggetti in detto ordine del giorno previsti. »

Se attualmente si volesse adottare il sistema proposto dalla Commissione, ne verrebbe necessariamente che si ridurrebbe la legge ad un articolo solo, cioè a collettare i beni che all'epoca dell'ultimo catasto non erano stati soggetti a censo.

Invece io propugnava il principio diverso nonostantechè io conosca territori, e rappresenti anzi un territorio il quale, adottandosi questa legge, verrebbe certamente ad essere maggiormente imposto; inquantochè sappiamo tutti che la provincia del Vercellese, come molte provincie nelle quali si estese assai la coltivazione a risaie, che ebbero un considerevole beneficio per l'estensione dell'irrigazione, verrebbe assoggettata certamente ad un mutamento di categoria, con non lieve vantaggio dello Stato.

Io stimai mio debito di propugnare il principio testè menovato, perchè nelle attuali angustie delle finanze, quando apparisce la necessità di dover ancora aggravare i contribuenti, quando non ha guari abbiamo votato una legge la quale colpisce in un modo assai sensibile le industrie ed il commercio, è d'uopo far nascere, direi quasi, la necessità di colpire le fortune più considerevoli, per potere, a mano a mano, modificare le leggi che pesano sulle classi disagiate.

Quando venne dibattuta la legge sulla tassa patenti, io non ho domandata la parola a questo proposito, inquantochè si trattava solo di una legge provvisoria, e d'altronde era mio divisamento, come lo è al presente, di far sì che contribuisca nelle debite proporzioni la prediale, badando però che non ne scapiti l'agricoltura.

Se la Camera ora si tien paga di censire solamente i beni che non erano soggetti a censo all'epoca della formazione dell'ultimo catasto, inutile sarebbe stata la lunga discussione che si agitò l'anno scorso, ed allora potrebbe forse sussistere il dubbio messo innanzi dall'onorevole deputato Della Motta, se, cioè, il vantaggio finanziario che si può ora ottenere sia tale da far imprendere un lavoro di grande mole e di non lieve dispendio sintantochè non vi è ancora il catasto definitivo; se in quella vece si dà alla legge l'estensione che le si debbe attribuire a tenore dell'articolo 42, allora posso assicurare l'onorevole Della Motta che questa legge, non solo sarà produttiva, ma lo sarà assai più di quello che può la Camera attualmente sperare.

Nelle circostanze attuali, trattandosi di diminuire, per quanto è possibile, i bisogni delle finanze, è necessario di stare a quanto la Camera giustamente ha già votato l'anno scorso; è cioè necessario di tassare, non solamente i beni che non erano ancora stati censiti all'epoca del catasto, ma anche quelli che da quel tempo hanno variata natura.

Io credo poi che le osservazioni state fatte dalla Commissione riguardo alla difficoltà di fare questa operazione, non siano sufficientemente giustificate, in quanto che, se è vero che in molte circostanze sia difficile di poter stabilire se un terreno ha o non ha l'acqua permanente, egli è anche certo che nel modo in cui si fa l'irrigazione si conosce, non solo l'irrigazione dei terreni come viene eseguita, ma si conosce anche se questa irrigazione è permanente o provvisoria o alternativa.

Vi sono gli orari, vi è il modo di distribuzione dell'acqua; e questo entrando appunto, come ha osservato l'onorevole commissario regio, nell'apprezzazione del terreno, io credo che non possa produrre una difficoltà pratica tale da impedire l'effetto della legge che noi ci siamo proposto, e che spero la Camera sarà per adottare, votando il paragrafo terzo.

PRESIDENTE. Il deputato Della Motta ha la parola.

DELLA MOTTA. Io intendo di appoggiare l'emendamento della Commissione; nè le ragioni dell'onorevole deputato Ara mi hanno per nulla smosso dalla mia convinzione.

Primieramente io credo che questa legge deve corrispondere all'articolo 42 della legge dell'anno scorso. Ora in quell'articolo non si parla d'altro che dei beni censibili e non censiti, e di quelli che originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti, sonosi ora ridotti a coltura. Di irrigazione, nè di miglioramenti non si è fatto il menomo cenno.

È dunque chiarissimo che nell'anno scorso la Camera non ha sanzionato parole dalle quali possa nascere l'interpretazione che vuol darci l'onorevole Ara, qualunque siano le idee state emesse nella discussione. Dirò poi che non può dedursi tal conseguenza nemmeno dalla ragione che egli ha arrecato, anche appoggiandosi a certe parole usate nella discussione. Egli osservò essersi detto che si colletterebbero i beni che hanno cambiato di natura; ma, domando io, un fondo perchè è irrigato cambia natura? Se era un prato prima, lo sarà anche dopo...

Voce. Migliora d'assai il suo prodotto.

DELLA MOTTA. Ma è sempre un prato; dunque non si può dire che l'irrigazione cangi natura; lo migliora, ma la sua natura non è per nulla cambiata.

Io non credo nemmeno che negli estimi antichi, almeno nella maggior parte dei catasti fatti qua e là con diversi sistemi nel nostro paese, si sia fatto caso dell'irrigazione per sé; si è fatto caso del reddito, inquantochè l'irrigazione produce un reddito maggiore, ma non si sono fatte classi speciali per gli aratorii irrigabili e non irrigabili.

Noi siamo qui del resto per fare una legge provvisoria, la quale deve far sì che al più presto, e con minori lagnanze, venga un maggiore prodotto all'erario; questa legge, come venne proposta, contempla principii chiari e fatti positivi facili a riconoscersi, e perciò disposizioni men difficili e lente ad eseguirsi, se non fosse, come ho accennato, la difficoltà della sperequazione. La legge si porta in prima a colpire i beni non censiti, i quali, essendo riconosciuti tali da tutti, nessuno può muovere difficoltà, se si va a colpirli. Va in seguito a colpire il fondo che è stato ridotto a coltura, mentre era prima in istato di bosco, gerbido o simile; questo è anche un fatto facilmente riconoscibile. Niuna difficoltà pertanto, nè di massima nè di fatto, si può sollevare per questi beni per porre in dubbio se abbiano o no a cadere sotto il censimento da questa legge diviso. Che se all'incontro si entra a parlare dell'irrigazione, allora si mette in campo un principio tutto diverso, il principio del miglioramento, e ne viene quindi l'inconveniente da ultimo espresso dalla Com-

missione nella sua relazione, di dover portare anche l'occhio ad altri molti e molti simili miglioramenti, perchè l'irrigazione è un genere di miglioramento, ma ve ne sono molti altri che possono dare lo stesso risultato, il drenaggio, per esempio, i piantamenti di gelsi o d'alberi fruttiferi, ecc. Sono tante le maniere in cui un fondo può divenire migliore senza cambiar natura. Ma, se entriamo nella questione dei miglioramenti, allora si allarga infinitamente il campo all'operazione che si vorrebbe pronta e spedita e si andrebbe incontro a grandissime difficoltà di diritto e di fatto, di massima e di pratica. Limitandomi a parlare della irrigazione, farò osservare che spesso è molto difficile lo stabilire se un dato fondo sia veramente irrigato o no, se possa essere tassabile di una tassa perpetua come irrigato, quando il diritto d'acqua sarà solo precario, quando l'acqua sarà presa ad affitto, o sarà puramente eventuale. Ora, nei termini generali con cui si esprime il progetto del Ministero, niuna specie d'irrigazione è immune dal nuovo carico; e dovranno colpire anche come irrigati quei fondi che si bagnano solo eventualmente per uso dei marzасhi o melighe negli anni di siccità.

Io credo che, l'oggetto della legge essendo quello principalmente di collettare i beni non collettati o che hanno cambiato di natura, per torre lo sconcio di tali indebite immunità e recare un prodotto all'erario con mezzo facile e pronto, le sue disposizioni si debbono riferire a casi pratici visibili, sui quali non si possa guari muovere questione. Ed in verità, posto il progetto come fu emendato dalla Commissione, si potranno bensì muovere questioni sul modo di classificare i beni, ma non mai sul punto se e quali fondi per questa legge debbano essere colpiti, ognun vede la ragione del colpirli e il fatto che ne richiede l'applicazione al suo fondo. Al contrario, se si parla dell'irrigazione, si entra in un principio tutto affatto diverso, che è quello di colpire i terreni migliorati, accennando ad un sol genere di miglioramento, dal che non possono a meno di nascere gravi querele contro questa disposizione eccezionale a carico dei terreni irrigati e dispute irresolubili quasi per giudicare quali siano da ritenersi come realmente o legalmente irrigati.

Io pertanto appoggio l'emendamento della Commissione, che mi pare consentaneo alla legge dello scorso anno ed evita di entrare nel campo dei miglioramenti, che è campo molto difficile a percorrere ed in cui si incontrano grandissime ed intricatissime questioni di massima e di applicazione odiosa che avrebbero bisogno di molto studio per essere risolte.

PRESIDENTE. Il deputato Cavour ha la parola.

CAVOUR G. Io la cedo al signor relatore, riservandomi di parlare al suo turno.

PERINATI, relatore. L'onorevole Ara ha creduto dover contestare il ragionamento della Commissione che, quando si votava dalla Camera l'articolo 42 della legge 4 giugno 1855, si pensava a fare un complemento di catasto, e non una revisione del censimento; si trattava di portare in estimo i terreni non censiti, e non di riformare l'estimo dei già censiti. Io credo invece di dover mantenere l'asserzione della Commissione, e all'intento mi gioverà gettare uno sguardo retrospettivo alle diverse fasi che percorse questa questione.

La Camera ricorderà che fino dal 1851 il Governo presentava un progetto di legge nel quale si proponeva: 1° che i comuni fossero autorizzati a comprendere in estimo e a far concorrere al tributo prediale, secondo la loro attuale qualità, i terreni che fossero rimasti esclusi dall'allibramento, o che, allibrati come ghiaie, sabbie, ceppi nudi, gerbidi, pascoli, paludi, brughiere, boschi ed altre qualità sterili ed in-

colte, sono ora ridotti a coltura; 2° che, se anche dopo ciò, qualche comune potesse provare che il proprio contingente di imposta, aumentato di un quarto oltre l'attuale (e detratta la parte di esso che già incombe ai fabbricati dipendentemente dai vigenti catasti) eccede il 12 per cento della rendita netta dei terreni compresi nel suo territorio, sarebbe ammesso a conseguirne la riduzione sino alla relativa concorrenza. Questo progetto di legge però non potè in quella Sessione essere discusso.

Veniva la Sessione del 1852 e il Governo, il 15 aprile di quell'anno, presentava tre progetti: uno relativo al catasto stabile, un altro relativo al catasto provvisorio da attivarsi contemporaneamente, ed un terzo per un aumento dell'imposta fondiaria, e comprendeva in quest'ultimo progetto un articolo sotto il n° 10 così concepito:

« A sollievo dei possessori di beni rurali nel ripartimento della somma d'imposta ad essi incombente, si dovranno comprendere in estimo secondo l'attuale loro qualità di coltura i terreni che fossero rimasti esclusi dall'allibramento o che, allibrati come alvei di fiumi, ghiaie, sabbie, ceppi nudi, gerbidi, pascoli, paludi, brughiere ed altre qualità sterili ed incolte, si trovano ora ridotti a coltura. Saranno eziandio allibrati, secondo l'attuale loro qualità di coltura, i boschi che si trovassero dissodati da oltre cinque anni. »

Sussequiva l'articolo 11.

« L'estimo da assegnarsi a questi fondi sarà stabilito dalla parificazione, ecc. »

Questo progetto di legge venne, insieme agli altri due, studiato da una stessa Commissione la quale, riferendo sopra di esso il 15 giugno 1852 e respingendo il proposto aumento d'imposta fondiaria, disse che avrebbe desiderato che le suaccennate disposizioni fossero state ridotte in legge, ma che, in seguito appunto delle osservazioni che le erano state fatte dagli agenti del Governo, che, cioè, potessero poi esservi delle difficoltà nella pratica, perchè, se non si dava un profitto ai comuni e se, per altra parte, si voleva fare un'operazione a spese del Governo, non si sarebbe ottenuto un risultato soddisfacente; credeva, non di rigettare l'idea della proposta ministeriale, ma di sospenderne lo studio e di portarla poi alla Camera quando avrebbe riferito sul catasto provvisorio.

Dunque vede l'onorevole Ara che nel 1851 il Ministero proponeva appunto un articolo che si può dire identico a quello di cui si tratta; che nel 1852 esso proponeva nuovamente alcuni articoli di legge del medesimo tenore e che la Commissione, riferendo nel 1852, adottava il principio, ma si riservava di discuterlo in migliori circostanze.

Venne quindi il progetto pel catasto stabile presentato nel 1854. Quando esso fu in discussione, si sollevò sin da bel principio la questione dell'estimo provvisorio, propugnato dall'onorevole Valerio. L'onorevole Ara non presentava una identica proposta, ma una disposizione assai analoga.

Ed infatti la proposta dell'onorevole Valerio era la seguente:

« Prima di porre in esecuzione la presente legge, sarà proposta al Parlamento una misura tendente a rendere possibile ed equo un aumento del prodotto dell'imposta prediale, sia per procacciare all'erario i mezzi finanziari per eseguire il catasto stabile, sia per impedire che, onde ottenere il conguaglio del bilancio si ricorra a nuovi prestiti, sia per far concorrere nei pesi dello Stato quegli enti stabili che ne sieno esenti, o quasi esenti, sia infine per ottenere più prontamente la soppressione o la diminuzione delle imposte più gravose e meno giustamente ripartite. »

L'onorevole Ara proponeva invece quest'ordine del giorno:

« La Camera, essendo nella ferma intenzione, mentre si starà procedendo all'operazione del catasto stabile, che non si lascino più oltre esenti da imposta i beni incolti non compresi nell'attuale allibramento, o sieno meno equamente tassati i fondi che subirono variazioni di coltura dopo la formazione del catasto, prende atto delle dichiarazioni emesse nella seduta di ieri dall'onorevole signor ministro delle finanze, e conseguentemente invita il medesimo a studiare i mezzi opportuni per conseguire tale scopo in modo provvisorio, mediante consegne controllate dall'autorità governativa, dai municipi e Consigli provinciali; e quindi al più presto formulare e presentare ad un tal riguardo un progetto di legge alla sanzione del Parlamento, e passa all'ordine del giorno. »

Il Ministero respingeva recisamente la proposta del deputato Valerio: a quella del deputato Ara aveva l'idea d'accostarsi in parte. Ma l'onorevole relatore della Commissione, conte di Revel, discutendo sull'una e sull'altra proposta, e respingendole amendue, dopo un lungo discorso conchiudeva:

« Io quindi mi riassumo. Credo che come disposizione di legge sia assolutamente inconveniente d'introdurre in quella del catasto stabile una disposizione nel senso nè dell'onorevole Valerio nè dell'onorevole Ara. Sono però d'avviso che, come ordine del giorno, si possa bensì invitare il Ministero a studiare i mezzi per ricondurre al censimento quei beni che per qualunque ragione sieno suscettivi di rendita, o che, allibrati soltanto come incolti e non producenti rendita, ora sieno posti in una condizione di coltura e di produzione. Io pregherei tuttavolta la Camera (e qui prego l'onorevole Ara di fare attenzione), io pregherei tuttavolta la Camera di ben avvertire che ciò non può nè deve arrivare al punto di fare una perequazione nemmeno nel comune medesimo; perchè, se volete andare via via ricercando quali beni hanno migliorato di condizione dal punto in cui furono catastati, voi entrerete realmente nella misura dalla quale vorrei che si stesse assolutamente lontani, cioè d'un estimo provvisorio dei terreni. »

Ora vedè l'onorevole Ara che, per quanto egli abbia spiegata la sua intenzione, essa non trovò adesione, e, se egli ha ritirato il suo ordine del giorno credendo che l'onorevole Di Revel lo avesse accettato, egli si sbagliò, io credo, a gran partito. Infatti, l'onorevole Di Revel, consentaneo alle idee che aveva manifestate, veniva proponendo alla Camera quest'articolo di legge:

« Nel corso della prima Sessione il Governo presenterà al Parlamento un progetto di legge inteso a collettare i beni censibili e non censiti, e quelli che, originariamente censiti come boschi, brughiere, ghiaie, gerbidi od incolti, trovansi ora ridotti a coltura. »

Alla proposta susseguivano « *Voci generali*. Sì! sì! » ed aderivano il Ministero e l'onorevole Valerio.

Allora l'onorevole Ara disse:

« Ed io ritiro il mio ordine del giorno (qui c'è: *ilarità*), giacchè l'articolo di legge proposto contiene appunto i due oggetti in detto ordine del giorno previsti. »

Egli avrà creduto che la proposta Di Revel contenesse tutte e due le sue proposte, ma, come vede, parmi si sia sbagliato, poichè l'onorevole Di Revel ha dichiarato che assolutamente non intendeva di ammettere la seconda parte della sua proposizione che aveva combattuta, e si limitava a riprodurre l'articolo già compreso nel progetto di legge dal Governo proposto nel 1851, proposto di nuovo nel 1852, e che si trova appunto nell'articolo 42 della legge attuale del 4 giugno 1855.

Ciò basti per ora a spiegare come la Commissione crede di non essersi male apposta dicendo che lo scopo dell'articolo 42 della legge del 4 giugno 1855 era di fare come un complemento di catasto, di portare in estimo i beni non censiti, e quelli che erano censiti come sterili, ed ora sono ridotti a coltura; ma, quanto al variare l'estimo di quelli che hanno subito un miglioramento, l'onorevole Di Revel, e la Camera accettando con voti generali la proposta da esso fatta, mostrarono di non volerlo apertamente. Mi pare che la cosa sia talmente chiara che non ammetta dubbio.

Mi riservo poi di discutere coll'onorevole Ara la questione dell'attuabilità della disposizione di cui si tratta, relativa al censo dei beni irrigui. Egli trova che è facile, perchè facilmente si rilevano sul terreno i fondi irrigabili; ma, Dio buono! tutta la Lomellina a quest'ora, mediante immense spese, è ridotta ormai ad essere suscettibile di irrigazione, ma non per questo è tutta irrigata.

Egli soggiunse che si conosce la distribuzione dell'acqua; la distribuzione dell'acqua si conosce forse nel Vercellese, provincia a cui appartiene l'onorevole Ara, e che perciò conosce più particolarmente, perchè ivi l'irrigazione si effettua comunemente colle acque dei navigli demaniali e col mezzo di una generale associazione, dai cui registri si desumerà forse l'ordinamento della distribuzione di tutte quelle acque di irrigazione, ma la cosa non è così, anzi è ben diversa se si tratta di altre provincie dove la coltura irrigua è estesissima, e dove potrebbe farsi luogo all'applicazione dell'articolo di legge proposto dal Governo e respinto dalla Commissione; ma, ripeto, mi riservo su questo particolare di discutere in seguito; per ora mi basta di avere giustificata la Commissione dagli appunti che le erano stati fatti, di avere erroneamente inteso l'articolo 42 ed il voto relativo della Camera allorchè lo ammetteva dopo lunghissima discussione.

CAVOUR G. La disposizione sulla quale stiamo discutendo si può dire che sia la sola la quale abbia eccitato nella Commissione una viva e lunga discussione.

Onde chiarire la divergenza di opinione che si è già manifestata in seno della Commissione, mi credo in debito di dire alla Camera che la soppressione del paragrafo terzo dell'articolo primo fu soltanto adottata nella Commissione alla maggioranza di un voto; eravamo undici votanti, sei votarono la soppressione e cinque contro; io fui nella minoranza la quale non consentiva l'intera soppressione.

Ma nello stesso tempo debbo dire che la minoranza era anche unanime a volere che la misura proposta dal Ministero dovesse essere almeno modificata; la minoranza aveva quindi proposte due disposizioni per rendere la proposta ministeriale più accettabile. Una era in questi termini (giacchè mi trovo di averla notata mentre si discuteva nella Commissione): « Saranno sottoposti a nuovo estimo i terreni nuovamente irrigati mediante l'apertura di nuovi cavi o canali nei quali corrano acque regolari e perenni. »

Infatti, quando si tratta di un canale nuovo il quale irriga un gran territorio, pare che vi sia una ragione di comprendere questo territorio in un'altra categoria di allibramento.

Era anche stata proposta quest'altra disposizione:

« Quando un proprietario abbia soltanto mutata la direzione delle sue acque, i suoi terreni non andranno soggetti per questo solo fatto ad un aumento di estimo. »

E qui per quei deputati che non appartengono alle provincie il cui territorio intero è suscettibile di essere irrigato, bisogna notare un fatto, che deve influire sulla decisione della Camera. Nella provincia di Vercelli, in alcune parti di

quella di Novara e nella Lomellina, va allargandosi un sistema di agricoltura, secondo il quale i prati non sono più perenni. Tutti gli anni un solerte agricoltore di questi paesi squarcia una parte de' suoi prati, riducendola a terreno aratorio, e fa dei prati nuovi con appezzamenti di campi arativi. Ora, se rimanesse la disposizione primitivamente proposta dal Ministero, ne nascerebbe questo sconcio, che il prato stato squarciato non muterebbe il suo allibramento, e non si sarebbe fatto luogo ad alcun compenso pel terreno aratorio che, per essere ridotto a prato, diventa soggetto a maggiore allibramento. Tutti capiscono che sarebbe questa una ingiustizia che nessuno vorrebbe; e penso che questo fosse uno dei casi cui accennava l'onorevole Farina.

Nella discussione poi che ebbe luogo nella Commissione su questi emendamenti che furono da essa respinti, si trovò una gran difficoltà a stabilire un limite preciso, che non desse luogo a nessuna contestazione, per conoscere quando il beneficio dell'irrigazione era tale da mutare la condizione del fondo, e ciò in proporzione tale da richiedere un nuovo allibramento.

Infatti, quando questo beneficio fosse solo di poca acqua colaticcia, e prodotto da qualche piccola diversità nel modo di usufruirne fatta da un proprietario superiore, non sarebbe il caso di variare l'allibramento per sì poca cosa.

Tutti sanno che i proprietari dei fondi inferiori sono sovente posti un po' in balia dei proprietari dei fondi superiori, i quali talvolta possono rendere asciutto un terreno inferiore che prima era irriguo. La facilità di essere irrigati precariamente non potrebbe evidentemente dar luogo ad un aumento di estimo censuario. Credo quindi che quello che decise la maggioranza della Commissione a togliere interamente il paragrafo fu la grande difficoltà che c'era a stabilire questo limite.

Io dunque per la semplificazione della discussione, perchè non si perda tempo a discutere sul principio assoluto, che credo non si possa ammettere, stimerei che la discussione nostra sarebbe agevolata di molto, se il Ministero, il quale sembra ora voler sostenere il terzo paragrafo di quest'articolo, lo modificasse nel senso di escludere le mutazioni che un proprietario fa nel suo possesso, riguardo alla direzione delle acque, e quelle che stabilisce, rispetto ai prati, rendendoli soltanto temporari e non perenni, e finalmente escludere quelle parole che potrebbero, nella interpretazione della legge dare campo ad un'applicazione troppo rigorosa della legge, per parte degli agenti subalterni, sempre, per la natura stessa del loro ufficio, piuttosto fiscali. Soggiungo però che nell'interesse delle finanze è pur bene che vi sia un po' di rigore fiscale, purchè sia a tempo e luogo frenato dall'amministrazione superiore.

Sarebbe dunque necessario che, a vece di riprodurre l'articolo 3 tal quale si trova, vi si introducesse una qualche modificazione nel senso da me accennato, che era pur quello che voleva la minoranza della Commissione; altrimenti, così crudo come è senza contemplare veruna eccezione, non può riportare il mio suffragio.

ARA. Lo stesso punto di vista in cui venne posta la questione dall'onorevole Pernati, io credo sia sufficiente motivo per dar ragione al mio sistema.

Fatta la storia delle varie fasi che subirono le leggi che hanno preceduta l'attuale, l'onorevole Pernati si fece a parlare della discussione dell'anno scorso in cui venne adottato l'articolo 42 della legge del 1855. Egli disse essere bensì vero che nell'ordine del giorno da me proposto si contenevano due oggetti; ma che la Camera ebbe ad ammetterne un solo,

escludendo quello appunto a cui io testè alludeva, cioè di imporre i beni per cambiamento di natura.

La questione portata, come io dico, su questo terreno, non è più che una semplice questione di fatto. Io invoco la memoria della Camera in ordine a quella discussione, persuaso che, messi i fatti in piena evidenza, risulterà essersi adottato l'ordine del giorno da me proposto, formolato in legge.

L'onorevole Pernati ebbe ad invocare le parole dette dall'onorevole relatore della Commissione, che si opponeva appunto alla parte dell'ordine del giorno, la quale riguardava il censimento dei beni per cambiamento di natura; ed è verissimo. Le espressioni usate dall'onorevole relatore furono testè lette; ma egli per avventura non pose mente al mutamento che seguì a tale proposito nell'anno scorso in questa Camera in seguito alla discussione che venne allora agitata.

L'onorevole relatore della Commissione, Di Revel, in sulle prime si opponeva veramente al mio ordine del giorno con un lungo discorso, nel quale additava gli inconvenienti che sarebbero derivati volendo censire i beni per cambiamento di coltura; ed una somigliante opposizione veniva pure fatta dal signor commissario regio. Ma, proseguitasi la discussione, quando si trattò di sottoporre al censo i beni per cambiamento di natura, in seguito a siffatta modificazione, l'onorevole deputato Di Revel cambiò opinione...

DI REVEL. Domando la parola. (Si ride)

ARA. Soggiungo che cambiò opinione, inquantochè scorgo correre un divario tra la prima opposizione da lui fatta ed il suo ultimo discorso, in cui riteneva ammissibile il principio di invitare il Ministero a presentare una legge relativamente ai beni che avrebbero mutata natura.

In altre parole io vedo una diversità, in quanto che nel suo primo ragionamento si opponeva al mio ordine del giorno affermando riuscire pressochè impossibile lo statuire la tassazione sui beni che avevano variata coltura; laddove nell'ultimo suo discorso asseriva che, se era divisamento della Camera che si dovesse trovare il modo per colpire i beni immuni dal tributo o paganti una tassa in assoluta sproporzione con quella che avrebbero dovuto corrispondere pel cambiamento di natura, la cosa mutava di aspetto. Ciò stando, io mai non mi apponeva dicendo che il deputato Di Revel si era opposto al mio ordine del giorno quando si voleva stabilire il censimento per variazione di coltura, e che più non vi si oppose nell'ultimo suo discorso quando si trattò di assoggettare al censo i beni che avevano mutata natura.

Stabilita così la verità delle cose, dirò che non regge l'osservazione fatta dall'onorevole deputato Pernati, che vi fu ilarità quando ho detto il motivo per cui ritirava il mio ordine del giorno.

L'ilarità ci fu veramente, come appare dai rendiconti, quando ho ritirato il mio ordine del giorno, perchè pareva un non senso ritirarlo quando era presentato un articolo di legge. Ma quando io aggiunsi il motivo per cui lo ritirava, cioè perchè i due oggetti del mio ordine del giorno erano compresi nella disposizione di legge, allora io non vedo nel rendiconto che vi fosse ilarità; e credo appunto che la discussione attuale faccia vedere come io fossi nel buon senso, quando ritirava il mio ordine del giorno, credendo che fosse riprodotta la mia idea nella legge.

Premessa questa risposta all'osservazione fatta dall'onorevole Pernati, siccome gli onorevoli preopinanti si sono riservati di trattare l'argomento del modo di tassare e di collettare i beni irrigui e non irrigui, io credo anche di potermi riservare a fare maggiori dimostrazioni per stabilire la differenza che vi esiste appunto tra la coltivazione cui allu-

deva l'onorevole deputato Della Motta, e la natura diversa dei beni.

L'onorevole deputato Della Motta ebbe ad osservare che questa legge non sarebbe che una eccezione, la quale non potrebbe naturalmente essere accettata, quando riguardasse semplicemente i beni irrigui, senza essere estesa al cambiamento di coltura.

Se la legge si dovesse riguardare come una legge eccezionale, io dico francamente che sarei il primo ad oppormi, per non fare un'eccezione a danno della provincia che io rappresento; ma io dico che questa non è una legge eccezionale, ma è una legge generale, perchè si tratta non già di cambiamento di coltura, ma di cambiamento di natura dei beni.

Con questo io credo di avere risposto all'onorevole Pernati, e di avere dimostrato come, nel senso che venne presentata la legge, sia in armonia colla disposizione dell'articolo 42 della legge del 1855.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel ha la parola.

DI REVEL. È occorso qualche volta in questo recinto che oratori, rispondendo a cose che io avevo detto, cercassero di mettermi in contraddizione con discorsi da me fatti precedentemente; ma io ho sempre avuto la soddisfazione di potere, coi resoconti alla mano, dimostrare che l'opinione, che sopra una data materia io aveva espressa una volta, la manteneva ancora quando la stessa questione si riproduceva. Confesso schiettamente che oggi, quando ho inteso l'onorevole Ara riferire qualche brano di alcuni fra i vari discorsi che mi è occorso di fare all'occasione della discussione della legge sul catasto, io rimasi un momento sorpreso, nè sapeva rendermi ragione del come avessi potuto esprimere allora un parere che oggi assolutamente avversava, poichè io avverso l'idea di comprendere in questa misura i beni irrigati quando originariamente non lo fossero stati.

Mi sono però riavuto quando ho sentito leggere quegli altri brani di discorso che l'onorevole relatore ebbe la compiacenza di comunicare alla Camera, ed ho trovato me stesso, cioè ho riconosciuto anche qui che, quando dico una cosa, la dico per convinzione, e così non temo che un'altra volta mi si apponga di avere espresso il sentimento contrario.

L'onorevole Ara si fonda solamente sopra una parola che può essere un puro equivoco, un *lapsus linguae*; può darsi che, invece di avere detto cambiamento di coltura, io abbia detto cambiamento di natura. Ma, dico schietto, non bisogna prendere le parole di un oratore e sceverarle una ad una per comporne un altro senso. Il complesso di quanto dissi nella discussione ha provato evidentemente che la mia opinione, allora come adesso, è che non sia conveniente nell'attuale legge che si sta discutendo, di introdurvi quel paragrafo che il Ministero ha proposto, perchè, ripeto, si tratta di una misura a cui bisogna dare molta facilità di esecuzione, se volete che sia produttiva. Se voi entrate nella questione di ricercare quali beni originariamente fossero irrigati e quali no, entrerete in un labirinto da cui non so se mai potrebbe venirne qualche profitto allo Stato, perchè questo apprezzamento evidentemente darà luogo a contestazioni senza fine, le quali sarà d'uopo che vengano poi risolte dai tribunali.

Io non voglio, del resto, entrare nel merito della questione: mi basta di mettere la Camera in avvertenza che io veramente non sono uso ad avere un'opinione sopra una data materia, e cangiarla dopo; del resto, oggi ho tacito sino al punto in cui ho dovuto dichiarare che mi sono trovato quale io sono.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Ara.

ARA. Comincio per protestare che, come io sono solito di

dire francamente la mia opinione, e come desidero che la mia opinione sia rispettata, così io stimo ed apprezzo quella dei miei colleghi e specialmente quella dell'onorevole deputato Di Revel. Quando ho espresso l'opinione mia che in origine della discussione l'onorevole deputato Di Revel si opponesse all'ordine del giorno stato da me proposto, e che quindi in definitiva avesse formulato egli stesso un ordine del giorno nel senso di non distruggere quello già da me stato proposto, io credo di essere stato nel vero.

Ho detto che l'onorevole Di Revel nel suo primo discorso si opponeva all'ordine del giorno, e quindi a che venissero tassati i terreni per variazione di coltura, e poscia nel formulare l'articolo 42 della legge essendo cambiata la discussione, e la questione avendo subito varie fasi, egli ha proposto un ordine del giorno il quale non voleva distruggere l'ordine del giorno da me proposto; tanto è vero che mi basta notare alla Camera che, quando il presidente metteva ai voti la mia proposta, l'onorevole Di Revel domandava la parola dicendo:

« Io farò una proposta che starebbe tra quella presentata dall'onorevole Valerio e quella dell'onorevole Ara e che concilierebbe, mi pare, le diverse opinioni. »

E quindi, seguendo, ha usate quelle espressioni di cui ho dato lettura alla Camera, le quali sono chiarissime, cioè:

« Se è pensiero della Camera che si debba trovare un modo per colpire i beni che sono attualmente esenti da tributo o che pagano un tributo che sia in assoluta disproporzione con quello che dovrebbero pagare pella variata natura della coltura. » Ha proposto il suo articolo di legge in tale senso.

Io faccio dunque il seguente dilemma: o che l'onorevole deputato Di Revel voleva semplicemente censire i beni che erano stati esenti da censimento secondo l'interpretazione

che vuol dare attualmente la Commissione, della quale si mostra egli di eguale parere; allora perchè soggiungeva nel suo discorso; *se la Camera voleva far pagare un tributo in assoluta disproporzione con quello che dovrebbero pagare pella variata natura della coltura?* O che voleva dare maggiore estensione al censimento, come si ricava dalle suddette espressioni dal medesimo usate, ed in allora devo credere, che, se il medesimo combatteva il mio ordine del giorno quando contemplava il caso di variazione di coltura, l'abbia accettato quando il medesimo si riferì alla sola mutazione di natura del terreno.

Io credo quindi che, spiegate le cose in questo modo, non vi possa essere, come non vi è in fatto, alcunchè di odioso nelle mie parole relativamente all'onorevole Di Revel.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Torelli.

TORELLI. Siccome l'ora è tarda...

Voci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 3 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione dei progetti di legge:

- 1° Seguito della discussione sul progetto di legge per l'introduzione in estimo dei terreni censibili e non censiti;
- 2° Spoglio attivo e passivo 1848 della Sardegna;
- 3° Spoglio attivo e passivo 1848 di terraferma;
- 4° Strada consortile della Valle di Rochette;
- 5° Bilancio passivo del dicastero dell'estero per il 1857.